

**Sentenza:** sentenza n. 286 del 17 luglio 2007

**Materia:** ordinamento degli enti locali

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** dedotti dal ricorrente articoli 5, 114 e 118 Cost., nonché 114 secondo comma e 118 ed infine articolo 117 secondo comma lettera s) e terzo comma in combinato disposto con l'articolo 10 l. cost. 3/2001 e art. 118 primo comma Cost.

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** legge Regione Friuli Venezia Giulia 13 dicembre 2005, n. 30 (Norme in materia di piano territoriale regionale) articoli 1, 4, 8, 11, 12

**Esito:** inammissibilità delle questioni di illegittimità costituzionale delle norme regionali impugnate con riferimento all'articolo 117 secondo comma lettera s) e terzo comma Cost. in combinato disposto con l'articolo 10 legge 3/2001, nonché in relazione all'articolo 118 primo e secondo comma;

Inammissibilità delle questioni di illegittimità costituzionale delle norme regionali impugnate con riferimento all'articolo 4 dello statuto speciale per violazione del limite dell'armonia con la costituzione ed in particolare degli articoli 114 secondo comma e 118 secondo comma Cost.

Infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale delle norme regionali impugnate in riferimento all'articolo 4 dello statuto speciale per lesione del principio dell'autonomia degli enti locali ricavabile dagli articoli 5, 114 e 118 Cost. nonché in riferimento all'articolo 59 dello stesso statuto speciale.

Infondatezza della questione dell'art. 10 della l.r. 5/2007 in riferimento all'articolo 4 dello statuto speciale per lesione del principio dell'autonomia degli enti locali ricavabile dagli articoli 5, 114 e 118 Cost. nonché in riferimento all'articolo 59 dello statuto stesso.

**Estensore nota:** Ilaria Cirelli

Il Governo impugna le disposizioni della l.r. 30/2005 sopra citate affermando che malgrado la Regione Friuli sia titolare di competenza primaria in materia di ordinamento locale e di urbanistica, essa avrebbe, con le norme relative ai piani di area vasta e alle procedure di adozione e approvazione del piano territoriale regionale, ecceduto le proprie competenze statutarie e in modo tale da violare norme costituzionali "laddove sistematicamente non tengono conto delle funzioni proprie della provincia, quale ente intermedio tra regione e comune".

Secondo il ricorrente, le norme impugnate violerebbero l'articolo 4 dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia in quanto darebbero luogo ad una lesione del principio di autonomia sancito dagli articoli 5, 114, 118 della Costituzione il quale, in quanto principio generale dell'ordinamento della Repubblica, vincola anche le regioni ad autonomia speciale e una legislazione differente sarebbe quindi non in armonia con la Costituzione.

Rilevano a tale proposito gli articoli 114 secondo comma e 118 secondo comma da cui si ricava la titolarità in capo alle province di funzioni *proprie* non comprimibili dal legislatore nazionale o regionale.

Si sarebbe poi in presenza di un contrasto delle norme impugnate con le disposizioni statali che attribuiscono alle province funzioni di pianificazione territoriale, in violazione quindi degli articoli 4 e 59 dello statuto speciale. Contrasterebbero altresì con l'articolo 118 primo comma Cost. poiché non rispettose dei principi di sussidiarietà differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo citato.

Infine l'avvocatura dello Stato denuncia la violazione da parte delle norme regionali dell'articolo 117 secondo comma lettera s) e terzo comma in combinato disposto con l'articolo 10 della l. cost. 3/2001, in quanto la regione sarebbe intervenuta al di fuori degli ambiti fissati dalla legislazione statale nella disciplina degli aspetti relativi alla materia del paesaggio e del governo del territorio.

La Corte, preliminarmente, dichiara inammissibili le questioni fondate sulla pretesa diretta applicabilità al Friuli Venezia Giulia delle disposizioni del titolo V, quali l'articolo 117 e 118, essendo questa una regione ad autonomia speciale, dotata di potestà legislativa primaria in materia di enti locali e di urbanistica in cui vige il parallelismo delle funzioni legislative ed amministrative. Né, come a proposito della denunciata violazione del limite dell'armonia con la Costituzione di cui all'articolo 4 dello statuto regionale, si motiva in alcun modo l'applicabilità alla Regione Friuli del titolo V Cost., né in quale rapporto questo si trovi rispetto alle disposizioni dello statuto speciale.

Per quanto concerne le doglianze relative alla violazione degli articoli 4 e 59 dello statuto speciale, la Corte, richiamando la recente giurisprudenza costituzionale, ricorda preliminarmente come il legislatore delle regioni ad autonomia speciale gode di una potestà di disciplina differenziata rispetto alla corrispondente legislazione statale, per cui nel caso di specie, la Regione Friuli è tenuta a rispettare il principio autonomistico degli enti locali o meglio a favorirne la piena realizzazione, ma non certamente all'osservanza delle singole disposizioni del testo unico degli enti locali. La verifica del rispetto del principio di autonomia può avvenire, inoltre, solo avendo riguardo al complesso della legislazione regionale sull'amministrazione locale, senza che abbia rilievo la disciplina di un particolare settore o di un singolo istituto. La Corte ricorda poi che la

Regione Friuli ha approvato, con la successiva legge regionale n. 5/2007, alcune disposizioni che attribuiscono alle province funzioni in materia di pianificazione territoriale.

Anche la censura relativa all'articolo 8 della legge impugnata, ai sensi del quale la Provincia è esclusa da qualsiasi intervento nell'ambito della procedura di formazione del piano territoriale regionale, non può essere accolta. Preliminarmente la Corte osserva che la norma è stata abrogata dalla l.r. 5/2007 già citata ma, dettando quest'ultima, all'articolo 10, una disciplina sostanzialmente analoga a quella impugnata nel ricorso, in virtù del principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via d'azione, a tale disposizione va esteso lo scrutinio di legittimità costituzionale e nel merito, la questione non è fondata per le stesse considerazioni sopra svolte.

Parimenti non fondate sono le questioni relative agli articoli 11 e 12 oggetto del ricorso, atteso che non spetta alle province, nelle materie di cui alle disposizioni citate, alcuna funzione necessaria nemmeno ai sensi della disciplina statale vigente.